

# SCHEDA DI INFORMAZIONE NORMATIVA

A cura di E. Bovo

**Decreto MURST 8 agosto 2000**

**“Individuazione delle modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297.”**

**In Suppl. Ord. G.U. n. 14 del 18.01.2001**

Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2001, del decreto ministeriale 8 agosto 2000, acquista effettiva operatività il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297 di riordino della disciplina in tema di sostegno della ricerca scientifica e tecnologica.

Il d.lgs. n. 297/99, al fine di realizzare un contesto più favorevole alla promozione di investimenti nella ricerca, nell'ambito di un complessivo sviluppo e modernizzazione del tessuto industriale nazionale, individua, in modo organico, le attività per le quali sono previsti interventi di sostegno, i soggetti ammissibili al finanziamento, gli strumenti predisposti per rendere concreti tali interventi nonché le modalità procedurali per attuarli, modalità poi dettagliatamente definite dal Decreto MURST 8 agosto 2000.

## **1. SOGGETTI AMMISSIBILI.**

### **1.1 Società partecipate anche da organismi di ricerca di diritto pubblico.**

Tra i numerosi soggetti individuati dall'art. 2 del decreto legislativo n. 297/99, si evidenzia, che possono essere destinatari di interventi agevolativi, oltre le imprese industriali ed artigiane ed i centri di ricerca tra le stesse costituiti con personalità giuridica autonoma (c.d. soggetti assimilati alle imprese industriali), anche le società, i consorzi e le società consortili, costituiti in qualunque forma giuridica, che vedano la partecipazione mista di soggetti di diritto privato ed enti pubblici di ricerca, università e/o soggetti operanti nel settore del credito o assicurativo. E' necessario, tuttavia, che la partecipazione delle imprese industriali ed artigiane, in tali organismi sia in ogni caso superiore al 50% della compagine societaria o consortile, o almeno al 30% ove queste siano situate nelle aree depresse, aree che vengono dettagliatamente individuate, in ambito nazionale proprio dal Decreto MURST 8 agosto 2000.

### **1.2 Società di recente costituzione o da costituire.**

Altri soggetti ammissibili al finanziamento sui quali si ritiene opportuno soffermare l'attenzione per il carattere di novità che rappresentano in questo settore, sono le società di recente costituzione o da costituire: queste potranno fruire degli interventi finanziari previsti purché le iniziative economiche da loro perseguite si caratterizzino per un alto contenuto tecnologico. Tali società potranno essere costituite mediante la partecipazione, il concorso o comunque l'impegno, oltre che di imprese ed enti di ricerca, anche di professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, dottorandi e titolari di assegni di ricerca, purché questi ultimi agiscano sulla base di appositi regolamenti degli enti di appartenenza, che disciplinino la procedura autorizzativa a tali attività, il collocamento in aspettativa, ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale. Tali regolamenti dovranno, altresì, definire le limitazioni volte a prevenire i conflitti d'interesse con le società costituite o da costituire.

### **1.3 Università, enti di ricerca, Parchi scientifici e tecnologici.**

Un elemento di rilievo è la previsione di agevolazioni anche per le università, gli enti di ricerca, pur a carattere regionale, ove partecipino a soggetti giuridici costituiti con imprese private e delle quali queste ultime abbiano, come visto sopra, non meno del 50 % (30 % per le aree depresse) delle quote, oppure ove concorrano nelle società, costituite o costituende con le caratteristiche di cui sopra ed infine nel caso in cui avviano interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale, alla mobilità temporanea dei ricercatori ed alla diffusione delle tecnologie, mediante assunzioni, distacchi ed alta formazione del personale. Interessante è l'estensione -disposta dalla legge finanziaria 2001- della ammissibilità ai finanziamenti, anche ai parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale.

### **1.4 Soggetti privati e pubblici che optino per cooperazioni congiunte.**

Un'assoluta novità è quella concessa ai soggetti imprenditoriali di presentare progetti di ricerca anche congiuntamente ad università ed enti di ricerca, senza dover necessariamente costituire con questi entità giuridiche nuove ed autonome. Anche nel caso di progetti presentati in maniera congiunta, tuttavia, la partecipazione delle imprese deve essere superiore al 50% (30% per le aree depresse) dell'impegno finanziario previsto.

## 2. ATTIVITÀ PER LE QUALI È AMMESSO IL FINANZIAMENTO.

Gli interventi agevolativi possono essere raggruppati, sostanzialmente, in tre grandi categorie:

**a) Interventi su programmi o progetti di ricerca industriale.** In questo ambito vengono ricondotti sia i progetti presentati autonomamente dai soggetti di cui all'art. 2 del decreto n. 297 (e sopra indicati nel paragrafo 1), sia quelli predisposti a seguito di bandi emanati dal MURST per lo sviluppo di particolari settori della ricerca ed inerenti tanto ad attività da svolgersi in ambito nazionale, quanto quelle da svolgersi nel quadro di accordi U.E. o comunque internazionali. Per tali interventi sono previste discipline differenziate per quanto riguarda le modalità tecniche di accesso agli strumenti agevolativi dettagliatamente rinvenibili nel decreto di attuazione emanato dal ministero dell'università e della ricerca scientifica. Sono ricompresi in essi anche i contratti che i soggetti industriali ed assimilati possono affidare alle università ed agli enti di ricerca, nonché tutte le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico.

**b) Interventi a sostegno dell'occupazione nella ricerca industriale.** Sono ricomprese in tale categoria le assunzioni di personale laureato, specializzato, dottori di ricerca o in possesso di diploma universitario, l'alta formazione di ricercatori e tecnici, l'assunzione di oneri per borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato su programmi di ricerca concordati con i soggetti industriali o assimilati.

Rientra tra gli interventi di tipo occupazionale anche lo strumento, già noto, del distacco temporaneo di personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, professori e ricercatori universitari, presso soggetti industriali o assimilati. In relazione al distacco, le università e gli enti, nell'ambito della programmazione del personale, possono ricevere contributi per le assunzioni, con contratto a termine, di personale sostitutivo dei dipendenti distaccati.

**c) Interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale e per la diffusione delle tecnologie.** Tali interventi si concretano nell'affidamento, da parte di soggetti industriali ed assimilati, di studi e ricerche a laboratori di ricerca pubblici e privati, nonché nella ristrutturazione o comunque recupero e riqualificazione di strutture di ricerca di industrie e soggetti assimilati. Gli strumenti previsti per la realizzazione di tali interventi sono numerosi e diversificati e vanno dalla concessione di contributi, a misure agevolative di tipo fiscale (bonus, crediti d'imposta) al potere di far ricorso al credito in forme agevolate.

## 3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE.

Per quanto attiene le modalità di attuazione degli interventi agevolativi, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con il Decreto 8 agosto 2000 ha definito le modalità procedurali per l'attuazione del d.lgs. 297/99 individuando tre diversi tipi di **procedure definite di carattere valutativo, negoziale e automatico.**

? Sono realizzati con **procedure di carattere valutativo** tutti i progetti presentati autonomamente dalle imprese ed organismi assimilati, diretti a realizzare attività di ricerca in ambito nazionale.

*Il procedimento valutativo* ha inizio con la presentazione al MURST, da parte degli interessati, della domanda di agevolazione inerente al programma. Tale domanda dovrà evidenziare, tra l'altro, l'interesse industriale del progetto, l'impatto economico-occupazionale dei risultati e la capacità dell'impresa di assicurare tali risultati. Il MURST, verificata la completezza della domanda, provvederà a trasmetterla a soggetti, dotati di comprovata competenza tecnica, affinché sia effettuata una valutazione tecnico-scientifica del progetto. Ove tale valutazione dia esito positivo, le relative relazioni vengono trasmesse ad un apposito Comitato di esperti altamente qualificati in materia di applicazione della ricerca industriale, che si esprime proponendo al MURST l'adozione dei provvedimenti agevolativi. Il MURST conclude il procedimento adottando, con decreto, la determinazione relativa alle forme ed alle misure dell'intervento.

Una procedura ad istruttoria più complessa è prevista per i progetti presentati da grandi imprese.

? Con **procedura di carattere negoziale** sono realizzati gli interventi relativi a progetti presentati in conformità a bandi emanati dal MURST.

*Il procedimento negoziale* ha inizio con l'individuazione, da parte del Ministro dell'università, in coerenza con il PNR, dei settori e delle aree tecnologiche prioritarie per gli interventi. Lo stesso ministero invita quindi a presentare progetti per la realizzazione di attività sui temi individuati, indicando i criteri per la selezione. Successivamente gli interessati potranno presentare le domande per l'ammissione ai finanziamenti.

? Infine, secondo **modalità procedurali di carattere automatico**, sono definite le agevolazioni inerenti gli affidamenti di commesse da parte di soggetti industriali ad università ed enti di ricerca, la presentazione di progetti per la realizzazione di attività nell'ambito di iniziative comunitarie, le assunzioni, da parte di industrie e soggetti assimilati, di personale laureato o comunque specializzato, l'assunzione a termine di personale di ricerca da parte degli enti di ricerca ed università in sostituzione di personale distaccato, nonché, da ultimo, le agevolazioni connesse agli oneri relativi a borse di studio.

*Il procedimento automatico* prevede che i soggetti ammissibili presentino, dal 1 marzo al 30 settembre di ciascun anno, apposita domanda. La selezione di tali domande, la concessione delle agevolazioni, nonché la verifica e controllo dell'utilizzazione delle agevolazioni, seguono le disposizioni del decreto del

Ministero delle Finanze n. 275 del 22.7.1998, diretto specificamente a disciplinare la concessione di crediti di imposta ad incentivo della ricerca scientifica e tecnologica.

#### **4. F.A.R., STRUMENTI DI COORDINAMENTO E CONTROLLI DI EFFICIENZA.**

Il d.lgs. 297/99 dispone che tutti gli interventi finanziari previsti vengano ricondotti ad un unico Fondo per l'Agevolazione della Ricerca - FAR - articolato in due sezioni (territorio nazionale ed aree depresse), ciò affinché sia data attuazione agli interventi in modo uniforme e coordinato.

Un ultimo aspetto di rilievo è inerente alle attività di valutazione e monitoraggio dei progetti nella fase di loro attuazione. Il legislatore ha attribuito allo stesso Ministero dell'università il monitoraggio sulle attività ed i soggetti ammessi ad usufruire degli interventi di sostegno, affidando al CIVR (Comitato per la valutazione della ricerca), il compito di valutare l'efficacia degli interventi: efficacia che sarà rilevabile in termini di incremento quantitativo e qualitativo della ricerca industriale, nonché della ricaduta economico-finanziaria ed occupazionale.

I provvedimenti oggetto della presente nota sono disponibili all'indirizzo web [ac.infn.it/Legale/newsdefault.html](http://ac.infn.it/Legale/newsdefault.html).